



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*In nome del popolo italiano*  
**La Corte di Appello di Firenze**  
*Sezione lavoro*

così composta:

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera

nella causa iscritta al n. 803 / 2022 RG

promossa da

*Parte\_1*

Avv. *Avvocato\_1* *appellante principale*

contro

*[...]*

*Luogo\_1*

Avv. *Avvocato\_2* *CP\_1* *appellato principale*

*CP\_2*

Avv. *Avvocato\_3* *Avvocato\_4* *appellante incidentale condizionato*

avente ad oggetto: appello della sentenza n. 235 / 2022 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 14.7.2022

all'udienza del 30 gennaio 2024 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Lucca, *Parte\_1* aveva convenuto il *Controparte\_3* e l'*CP\_2* affermando che:

- era dipendente del *CP\_3* a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 quale docente

- in precedenza, aveva lavorato a tempo determinato per la stessa amministrazione, a cominciare dall'anno scolastico 2001/2002 e quindi tutti i scolastici successivi fino all'ingresso in ruolo
- il 31 agosto 2016 aveva superato il periodo di prova, ed era quindi stata confermata in ruolo
- aveva chiesto il decreto di ricostruzione della propria carriera, con riconoscimento anche del servizio pre-ruolo svolto fin dall'anno scolastico 2001/2002, utile ai fini della progressione stipendiale negli scaglioni di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva
- in applicazione dell'art. 485 D. Lgvo 297/1990, era stato emesso il decreto di ricostruzione n. 1640B3 del 23 febbraio 2017 nel quale il servizio pre-ruolo era stato riconosciuto utile dall'anno scolastico 2004/2005 all'anno scolastico 2014/2015 (per 8 anni), con esclusione dal punto di vista giuridico del solo 2013 in quanto *“la anzianità riconosciuta per effetto del servizio pre-ruolo prestato nell'anno 2013, pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali (art. 1 comma 1 lettera b DPR 122/2013)”*
- sommando l'anzianità pre-ruolo nella misura di 8 anni, e quella in ruolo nella misura di 1 anno, il decreto di ricostruzione della carriera la aveva inquadrata nella prima posizione stipendiale (€. 21.437,23) per i primi 9 anni di servizio, e quindi nella seconda posizione stipendiale (€. 23.567,02) dal 1° settembre 2016
- in conclusione, il mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013 le aveva provocato un danno poiché non le sarebbe più stato attribuita alcuna utilità né giuridica né economica riferita al medesimo periodo
- l'art. 9 comma 21 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 aveva attribuito una valenza esclusivamente giuridica alle progressioni di carriera per gli anni 2011, 2012 e 2013, mentre in funzione di contenimento della spesa pubblica aveva bloccato la relativa valenza economica, e tale blocco era stato ritenuto legittimo nelle sentenze 178/2015 e 219/2014 della Corte costituzionale
- ciò premesso, chiedeva di dichiarare il proprio diritto al **riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013**, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera, **con condanna del CP\_3 ad effettuare**, sempre a fini giuridici, **una nuova ricostruzione integrale che includesse anche l'anno 2013**, nonché a **pagare ogni eventuale differenza** spettante in conseguenza al corretto inquadramento, da quantificare in separato giudizio per il quinquennio non prescritto precedente alla diffida inviata via PEC il 9 dicembre 2021 (docc. 4,5 ric. 1°)
- in tutti i casi, chiedeva di condannare comunque il CP\_3 a **regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa con versamento delle differenze in favore dell'CP\_2**.

Il Tribunale di Lucca, con la sentenza appellata, aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 900,00 ciascuno in favore sia del Ministero sia dell'CP\_2, così motivando:

- \* per legge, gli anni dal 2010 al 2013 non erano utili ai fini delle progressioni economiche
- \* in seguito, gli anni 2010, 2011 e 2012 erano stati recuperati per effetto di provvedimenti o accordi collettivi, mentre il blocco era rimasto fermo per il solo anno 2013
- \* il decreto di ricostruzione della carriera era quindi coerente a tali presupposti normativi

\* infatti, il blocco legale ai fini della progressione economica comportava che, in sede di ricostruzione della carriera, del conteggio e del riconoscimento dei servizi validi nel periodo pre-ruolo, l'anno 2013 dovesse comunque essere escluso anche dal punto di vista giuridico

\* il blocco legale che includeva anche l'anno 2013 era stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, secondo la quale erano infondate *“le censure di violazione degli artt. 36 comma 1 e 39 comma 1 Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato”*

\* in relazione a tale blocco non si poneva nemmeno una questione discriminatoria per il diverso trattamento fra personale stabile e precario, poiché la regola si applicava indifferentemente ad entrambe le categorie

\* la domanda di riconoscimento ai soli fini giuridici, unico oggetto del ricorso, era infondata poiché sotto il profilo economico il medesimo riconoscimento avrebbe comunque prodotto effetti riflessi sul trattamento degli anni successivi al 2013, mentre anche quest'ultima era conseguenza esclusa dal DL 78/2010

\* quindi il ricorso doveva essere respinto, *“onde evitare un'interpretazione confliggente del medesimo dettato normativo.., il quale da un lato attribuisce una valenza esclusivamente giuridica all'anno 2013, salvo poi privarlo degli effetti economici conseguenti, si ritiene che il riconoscimento di tale annualità ai fini giuridici, nel caso in esame e per le conclusioni espresse dalla difesa della ricorrente, non sia accoglibile”* (così testualmente pag. 4 sentenza).

*Parte\_1* aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con accoglimento della domanda di riconoscimento ai fini giuridici del 2013, quale anno di servizio pre-ruolo utile ai fini di una nuova ricostruzione della carriera. E quindi aveva chiesto la condanna del *CP\_3* al pagamento di ogni eventuale differenza arretrata spettante in conseguenza del corretto inquadramento, da quantificarsi in separato giudizio, per il quinquennio non prescritto precedente alla diffida inviata via PEC il 9 dicembre 2021 (docc. 4,5 ric. 1°).

Oltre accessori, ed in tutti i casi con la condanna alla regolarizzazione contributiva e versamento delle relative differenze da parte del *CP\_3* in favore dell *CP\_2*.

Premessa la normativa speciale dell'impiego scolastico sulla ricostruzione di carriera effettuata dopo l'ingresso in ruolo anche con riferimento ai servizi del periodo pre-ruolo (D. Lgvo n. 297/1994, artt. 485 e 489), rimasta ferma anche in seguito alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, affermava che il Tribunale aveva risolto la questione controversa in modo sia contrastante con tale disciplina, sia intrinsecamente contraddittorio. Infatti:

# seppur, in linea generale, aveva premesso correttamente che la normativa primaria sul blocco (DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e successive modifiche che avevano finito per estendere il blocco agli anni dal 2011 al 2015 compresi) non escludeva ogni validità giuridica dei periodi che erano stati bloccati ai soli fini economici

# in concreto, aveva finito proprio per escludere in toto tale validità giuridica del 2013, argomentando in modo errato che si doveva escludere che in futuro la lavoratrice si potesse avvantaggiare di quel medesimo periodo dal punto di vista economico, maturando i futuri crediti rivendicati in ricorso come oggetto di separato giudizio.

Secondo l'appellante, invece, la disciplina sul blocco doveva essere interpretata in modo più circoscritto espressivo della stessa ratio normativa, nonché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata: ferma la validità giuridica del servizio reso negli anni bloccati, nessun incremento economico poteva verificarsi durante i medesimi periodi ai quali il blocco si riferiva.

Al contrario, la sentenza aveva ampliato il blocco, trasformandolo da temporaneo di tipo economico (riferito ai soli anni oggetto della normativa che lo disponeva, come tale ritenuta legittima dalla Corte costituzionale), in definitivo di tipo giuridico e di conseguenza economico.

E quindi aveva avallato una limitazione che non si esauriva negli anni bloccati, ma avrebbe continuato ad influire sull'intero sviluppo successivo della carriera della docente, sottraendole un anno di servizio alla ricostruzione del periodo utile per passare nelle fasce stipendiali successive, e maturare quindi le differenze di retribuzione da progressione economica.

In altri termini, secondo il Tribunale, l'errata interpretazione del Tribunale finiva per far sì che dal punto di vista della carriera futura era come se nell'anno 2013 l'appellante nemmeno avesse lavorato. Per contro, l'unica portata legittima (inteso in modo costituzionalmente coerente, in linea con le plurime sentenze della Corte costituzionale in materia), era che avesse esclusivamente natura economica e si riferisse al solo periodo per il quale era introdotto dalla normativa, sostanzialmente escludendo che nel medesimo arco di tempo si producessero le differenze di retribuzione da progressione economica.

Insomma, se negli anni bloccati, anche grazie al servizio 2013, un lavoratore sarebbe passato da una fascia stipendiale a quella successiva, per effetto del blocco tale passaggio non gli avrebbe comunque fruttato alcun incremento retributivo per il medesimo tempo oggetto del blocco.

Fermo restando che il servizio prestatato in tale tempo sarebbe confluito nella complessiva anzianità, rilevante anche ai fini del passaggio nelle successive fasce stipendiali e, quindi, avrebbe potuto produrre le differenze economiche da progressione di anzianità nei periodi estranei al blocco.

Sintetizzando al massimo il ragionamento, secondo l'appellante, il risparmio dell'amministrazione previsto dalla normativa era legittimo solo se temporaneo (mancato pagamento delle differenze da progressione per i soli anni bloccati), mentre quello consentito dal Tribunale era illegittimo perché sarebbe stato permanente (perdita definitiva degli anni bloccati nella ricostruzione della carriera anche ai fini della complessiva progressione economica).

La giurisprudenza costituzionale aveva ripetutamente affrontato il tema (sentenze n. 304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 178/2015 e 167/2020), ritenendo legittima la disciplina condizionata al rispetto di limiti rigidi quanto all'ambito temporale (pagg. 19/28 appello).

In linea generale, per il principio di supremazia delle stesse norme costituzionali, fra più soluzioni astrattamente possibili l'interprete doveva sempre optare per quella conforme alla legge fondamentale (pag. 29/32 appello), e ciò a maggior ragione nel caso in esame in cui le norme che prevedevano il blocco erano state ripetutamente interpretate dallo stesso giudice delle leggi nel senso qui preteso.

Solo qualora non fosse ritenuta percorribile l'interpretazione costituzionalmente orientata, in via subordinata all'accoglimento dell'appello in tal senso, erano svolte questioni di legittimità costituzionale (pagg. 32/33 appello).

In via ancora subordinata ai precedenti motivi A] e B], qualora la sentenza appellata fosse confermata nel merito, in punto spese si imponeva comunque la compensazione integrale considerando che il CP\_3 era costituito in proprio funzionario ai sensi dell'art. 417 bis cpc, e che l CP\_2 nemmeno poteva ritenersi vittorioso sull'esito della lite.

Il CP\_3 si era costituito, riproponendo l'eccezione di prescrizione quinquennale già svolta in primo grado in relazione al periodo anteriore al quinquennio a ritroso della diffida già comunicata dalla docente (docc. 4, 5 ric. 1°, PEC del 9 dicembre 2021), e nel merito contestando la pretesa al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici con effetti sulla posizione economica già oggetto del decreto di ricostruzione della carriera.

L'CP\_2 si era costituito ed aveva svolto appello incidentale condizionato perché, qualora accolto l'appello principale della docente, ed accertato il credito relativo a maggiori retribuzioni future soggette all'obbligo contributivo, il CP\_3 fosse condannato a regolarizzare di riflesso la posizione della lavoratrice, con versamento di tali differenze all'istituto.

§§§

### **Appello principale**

MERITO \_ L'appello della docente nei confronti del CP\_3 è fondato nel merito, profilo che assorbe in sé ogni altro argomento sulle questioni di costituzionalità (irrilevanti) e le spese di lite di primo grado (da regolare di riflesso).

Va ribadito che nel presente giudizio non si discute della legittimità costituzionale delle norme (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che avevano disposto il blocco delle progressioni economiche per l'anno 2013, bensì esclusivamente di come tali norme vadano interpretate per quanto riguarda il contenuto e gli effetti del medesimo blocco.

In proposito, le prospettazioni delle parti si contrappongono radicalmente.

Da un lato, secondo il CP\_3, confermato dal Tribunale, era corretto il decreto di ricostruzione della carriera ottenuto dall'appellante dopo la propria immissione in ruolo nel 2015, nel quale l'anno di servizio preruolo reso nel 2013 non aveva rilievo nemmeno ai fini giuridici e quindi non era utile ai fini della maturazione delle posizioni economiche anche per il periodo successivo alla fine del blocco; in sostanza, seppur la docente aveva lavorato preruolo per complessivi 9 anni, nel decreto di ricostruzione della carriera erano diventati 8, una volta escluso il 2013; quest'ultimo anno non le sarebbe più stato riconosciuto giuridicamente come lavorato, e quindi utile ai fini delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti a tal fine dalla disciplina collettiva

Dall'altro lato, secondo l'appellante, il blocco normativo delle progressioni economiche era legittimo, e come tale era stato ritenuto anche dalla Corte Costituzionale in plurime sentenze, solo se produceva effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco; per contro, non era possibile vanificare ogni effetto, non solo economico ma anche giuridico, dello stesso servizio 2013 come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne

ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni.

Il Collegio concorda con l'appellante quanto al riconoscimento dell'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità.

In proposito, la motivazione del Tribunale si limitava ad osservare che, poiché il blocco normativo precludeva ogni utilità economiche per l'anno 2013 ed in tal senso era stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale, non era possibile rivendicare alcuna utilità economica riflessa sulla carriera successiva all'anno 2013 perché anche questi ultimi effetti sarebbero stati preclusi dal medesimo blocco.

A fronte degli argomenti dell'appellante su come interpretare la normativa in esame, sembra al Collegio che le difese del **CP\_3** per lo più ribadiscano la legittimità costituzionale della disciplina in sé, senza affrontare in modo specifico la questione dirimente ai fini del presente giudizio sulla legittimità o meno del decreto di ricostruzione impugnato dalla docente, nel quale l'anno 2013 era stato vanificato ad ogni fine anche per la futura carriera.

Per quanto riguarda i precedenti di questa Corte, la sentenza n. 683/2021 del 14 ottobre 2021 (seppur resa su oggetto diverso, relativo al riconoscimento del servizio di ruolo prestato in scuola materna / elementare in favore di docente di scuola superiore), affermava in modo chiaro che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo. In tale senso, pag. 6 motivazione secondo la quale, per il servizio prestato nell'anno 2013, la docente aveva diritto al pieno riconoscimento dell'anzianità maturata poiché il blocco normativo era disposto “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” (art. 9 comma 23 DL 78/10 conv. in L. 122/10), e non anche ai fini del riconoscimento della complessiva anzianità di servizio.

Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.

Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.

La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là

della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.

In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.

Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo.

Di conseguenza, va pronunciata la condanna generica richiesta dall'appellante sull'integrale ricostruzione giuridica della carriera ed il pagamento delle eventuali differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.

**PRESCRIZIONE** \_ L'ultima questione devoluta in appello riguarda la prescrizione eccepita dal **CP\_3** .

A ben vedere, l'eccezione non è nemmeno controversa perché la stessa appellante aveva chiesto di riconoscere le eventuali differenze, che risulteranno in un separato giudizio, solo per i 5 anni a ritroso dalla diffida interruttiva della prescrizione, pacificamente ricevuta dall'amministrazione il 9 dicembre 2021 (docc. 4,5 ric. 1°).

### **Appello incidentale**

Nel presente giudizio l'**CP\_2** era stato coinvolto fin dal primo grado in funzione della regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto, conseguente all'accoglimento della domanda della docente nei confronti del **CP\_3** (qui oggetto dell'appello principale, fondato).

L'istituto si era quindi costituito anche in secondo grado concludendo che, in caso di accoglimento dell'appello principale con riconoscimento del diritto della docente ad ottenere maggiori retribuzioni soggette a contributi, fosse accolto il proprio appello incidentale condizionato, con conseguente condanna del **CP\_3** ad effettuare la medesima regolarizzazione versando le differenze contributive dovute, oltre accessori di legge.

Appurata quindi la fondatezza dell'appello principale, va accolto anche quello incidentale condizionato.

### **Spese di lite**

Di riflesso alla soccombenza estesa ad entrambi i gradi, il **CP\_3** deve essere condannato a pagare le spese sostenute dall'appellante, liquidate come da dispositivo in relazione agli importi minimi delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, e distratte in favore del procuratore della stessa appellante che si è dichiarato antistatario.

Nei confronti dell'**CP\_2** deve invece essere disposta la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, considerando la posizione di parte coinvolta per gli effetti riflessi dell'accoglimento della domanda, che non aveva preso alcuna posizione sulla sua fondatezza, limitandosi ad attenderne l'esito.

Nessuna pronuncia va resa sul contributo unificato, considerato l'accoglimento degli appelli principale e incidentale.

### PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante [...] *Parte\_1* al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e condanna il *CP\_3* ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno.

Condanna il *CP\_3* al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, da accertare in separato giudizio, oltre interessi legali.

Condanna il *CP\_3* ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa.

Condanna il *CP\_3* al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 3.513,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario *CP\_4*

Compensa le spese di entrambi i gradi nei confronti di *CP\_2*.

Firenze, 30 gennaio 2024.

La Consigliera est.

*dr. Roberta Santoni Rugiu*

La Presidente

*dr. Maria Lorena Papait*